



COMUNE DI FELETTTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.49

OGGETTO:

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - PARTE ECONOMICA 2024 - APPROVAZIONE DI IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DEFINITIVO

L'anno duemilaventiquattro addì sedici del mese di luglio alle ore diciannove e minuti quaranta in modalità da remoto, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FERRERO MARIA CRISTINA - Sindaco	Sì (da remoto)
2. BRETTO ENZO - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. TOLONE GLORIA - Assessore	Sì (da remoto)
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione (articolo 97 comma 4 lett. a TUEL) il Segretario Comunale, Dott. Daniele FRANCESCHINA.

Il Sindaco, Maria Cristina FERRERO, preso atto dei presenti e verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Delibera di Giunta Comunale N. 49 del 16/07/2024
Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - PARTE ECONOMICA 2024 - APPROVAZIONE DI IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DEFINITIVO

Parere di regolarità Tecnica e Contabile

(art. 49 c.1 TUEL, così modificato dall'art. 3 c.2 lett.b) del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 213/2012)

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	02/07/2024	F.to: Vice Sindaco BRETTO Enzo	
AMMINISTRATIVO	Favorevole	02/07/2024	F.to: Vice Sindaco BRETTO Enzo	

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

“Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

- 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.*
- 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
 - a) la RSU;
 - b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
 - c)*
- 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.*
- 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
 - a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
 - b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
 - c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
 - d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
 - e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56- quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
 - f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art.*

70-quinquies comma 1;

- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;*
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;*
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;*
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;*
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;*
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;*
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;*
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;*
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;*
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;*
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;*
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;*
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;*
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;*
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;*
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di*

posizione organizzativa;

- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;*
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.*

Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.

2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.

4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).

5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.

8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica”;

Visto che in base a tali disposizioni, in data 7 giugno 2024, è stata definita, dalla delegazione

trattante, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, allegato;

Dato atto che l'ipotesi stessa è stata tempestivamente trasmessa, a cura del presidente della delegazione trattante, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del C.C.N.L., all'organo di revisione economico-finanziaria per il prescritto parere sulla compatibilità dei costi;

Visto che l'organo di revisione economico-finanziaria con relazione pervenuta in data 05.07.2024 prot. 2713 il revisore del comune di Feletto, Dott. Massimo Terranova, ha attestato la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio, allegata alla presente;

Accertato che l'ipotesi definitiva del contratto è stata definita nel pieno rispetto delle norme vigenti;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare la sottoscrizione del detto contratto, come precedentemente indicato e come intendimento della Giunta Comunale, prevedendo l'assegnazione specifiche responsabilità, indennità di funzione e indennità di disagio (maneggio valori ecc..) come indicato in contrattazione decentrata;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il vigente «regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Visto lo statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dei Servizi (articolo 49 TUEL);

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, Sindaco nonché responsabile del personale, sig.ra Maria Cristina Ferrero a sottoscrivere il *Contratto collettivo integrativo* così come allegato, modificato secondo quanto espresso in narrativa;
- 2) Di dare atto che le spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto decentrato integrativo, incluse le risorse indisponibili già erogate in corso d'anno, trovano copertura negli stanziamenti del bilancio 2024/2025, definitivamente approvati.
- 3) Di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte datoriale, Sindaco del Comune di Feletto, sig.ra Maria Cristina Ferrero, alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Parte Economica 2024, la cui ipotesi è già stata sottoscritta dalle parti.
- 4) Di disporre che il testo del contratto sia trasmesso, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, all'A.R.A.N. e al C.N.E.L., ai sensi dell'art. 8, comma 8, del C.C.N.L.
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente atto, nonché la pubblicazione del contratto collettivo integrativo sottoscritto dalle parti interessate, sotto la voce “Personale – Contrattazione

integrativa” dell’area Amministrazione Trasparente del sito internet dell’amministrazione comunale.

Successivamente, con separata votazione avente il medesimo esito, dichiara, accertata l’urgenza di provvedere, la deliberazione immediatamente eseguibile (articolo 134 co. 4 TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Maria Cristina FERRERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Daniele FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 è stata pubblicata all'Albo On Line del sito istituzionale dell'Ente accessibile al pubblico dal 23/07/2024 per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. FRANCESCHINA Daniele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La Deliberazione della Giunta Comunale è stata comunicata in data 23/07/2024 ai Capigruppo consiliari (articolo 125 TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. FRANCESCHINA Daniele

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Feletto, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRANCESCHINA Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

	La Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 è stata pubblicata all'Albo On Line del sito istituzionale dal 23/07/2024 per quindici giorni consecutivi (art. 124 TUEL) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL). Per il calcolo della data di esecutività della deliberazione occorre sommare ai quindici giorni di pubblicazione ulteriori 10 giorni decorrenti dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione.
X	Le delibere dichiarate immediatamente eseguibili (art. 134, comma 4, TUEL) sono eseguibili dalla data di approvazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. FRANCESCHINA Daniele